



08.09.09/000007  
DIRA00010 - 2011/10

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE ATO RISORSE IDRICHE  
SETTORE ATO RISORSE IDRICHE

**Oggetto:** CANONE EX C.4 ART. 8 L.R. 20 GENNAIO 1997 N. 13 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 CUNEESE SU CANONE ADDIZIONALE DEL GETTITO TARIFFARIO SII A TUTTO IL 31/03/2011

IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Premesso** che l'adozione del presente provvedimento compete allo scrivente nella sua duplice funzione di Dirigente del Settore ATO Risorse Idriche della Provincia di Cuneo e Direttore Autorità d'ATO/4 *Cuneese* per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, degli artt. 1, 2, 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, dell'art. 57 dello Statuto Provinciale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento Provinciale di Organizzazione, della Convenzione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'A.ATO/4 *Cuneese* e il Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento dell'A.ATO/4;

**Richiamata** la L.r. piemontese 20 gennaio 1997 n. 13, comma 4 dell'art. 8 ripreso di seguito per immediatezza di riferimento:

**Art. 8.**

*(Tariffa d'ambito)*

*L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.*

**Vista** la Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'Autorità d'ATO/4 *Cuneese* (approvata nel 2001 **dai Consigli dei 250 Comuni**, in allora **12 Comunità Montane** e **1 Provincia - Cuneo**) istitutiva dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese*, segnatamente all'Art. 19 – comma 4°, ripreso di seguito per immediatezza di riferimento:

**Art. 19**

Tariffa del Servizio Idrico Integrato

La tariffa costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato ed è dovuta dall'utenza dell'intero Ambito Territoriale Ottimale.

L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 36/1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 13/1997, perseguendo principi di solidarietà e di gradualità.

Sarà pertanto compito dell'Autorità d'Ambito porre il massimo impegno ad una attenta ed equa applicazione dell'articolazione tariffaria per fasce di utenza e territoriali, per assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali e con una graduale modulazione temporale atta a garantire comunque la copertura integrale dei costi come previsto dalla Legge n. 36/1994.

Ai sensi dell'art. 8 - comma 4 - della Legge Regionale n. 13/1997, una somma non inferiore all'8% dell'intero gettito tariffario è destinata ad interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità Montana (leggasi anche Comuni parzialmente montani).

Tale percentuale viene determinata di anno in anno in sede di approvazione del bilancio annuale dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito, sulla base di specifici progetti di bacino predisposti ed approvati dalle singole Comunità Montane con modalità di gestione concordate tramite specifici accordi di programma.

**Richiamato**, con riguardo all'Art. 19 della Convenzione istitutiva, il fatto che la Conferenza d'AATO/4 non abbia ancora ritenuto di approvare il bilancio proprio dell'Autorità di ATO e pertanto non si sia provveduto, all'attualità, ad adeguamenti di tale percentuale;

**Richiamata** la Determina n. 4/2003 della *Conferenza Regionale delle Risorse Idriche* (con i poteri derivanti dall'art. 13 della L.r. 13/1997) recante indirizzi e criteri per le modalità di erogazione dei fondi introitati mediante applicazione della *quota di Tariffa ex c. 4 art. 8 L.r. 13/97*; ripresa di seguito per immediatezza di riferimento in particolare nella parte in cui ribadisce come le attività in questione debbano confluire in appositi Accordi di Programma:

**INDIRIZZI E CRITERI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 20  
GENNAIO 1997 N. 13**

L'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 dispone che le autorità d'ambito destinino una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità su scala regionale delle procedure di assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione del precitato articolo 8, comma 4 della legge regionale, le Autorità d'ambito e le Comunità montane si atterrano nella predisposizione dei contenuti degli accordi di programma ai seguenti criteri ed indirizzi.

**1. Definizione e ripartizione del finanziamento**

L'importo effettivo dei proventi derivanti dalla quota di tariffa destinata alle Comunità Montane da corrispondere è definito con riferimento all'ammontare dell'introito tariffario realizzato per ciascun anno.

Tale importo sarà corrisposto in via ordinaria ad ogni singola Comunità Montana in proporzione a quote che tengono conto della superficie e della popolazione residente, in base ai criteri di utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

**Richiamata** la Delibera n. 12 del 1° agosto 2003 della Conferenza d'A.ATO/4 che, con riferimento all'Art. 19 della Convenzione istitutiva dell'AATO/4, confermava tale *percentuale in ragione dell'8%*;

**Richiamata** la Delibera n. 3 del 28/12/2006 con la quale la Conferenza d'AATO/4 individuava, segnatamente al punto 11 del dispositivo, nel 2007 e comunque nella data di effettivo affidamento verso i gestori (da parte della stazione affidante Autorità d'ATO/4) la data di inizio operatività nell'applicazione di tale "8%" e le relative modalità applicative;

**Ricordato** in proposito che i Gestori affidatari da parte dell'AATO/4 costituiti come società di capitali sono 12, che 32 sono i Comuni montani con gestioni dirette e 25 i Comuni della pianura con segmenti del Servizio idrico in tutto o in parte in economia e che ai fini della presente sono tutti assimilabili a gestori che introitano e versano la quota parte di 8% secondo modalità iscritte in atti richiamati;

**Richiamata** la Delibera n. 3 del 28/01/2008 con la quale la Conferenza d'AATO/4 approvava l'**Accordo di Programma tra l'AATO e le Comunità Montane** che fissa le modalità di approvazione dei Piani e le modalità di erogazione dei fondi "canone 8%" e contestualmente, al fine di gravare sul gettito tariffario in misura compatibilmente minimale:

- a) introduce in Accordo di Programma, tra le fattispecie di interventi ammissibili a finanziamento, la voce E), relativa a – in aderenza al dettato di Legge 13/97 - "Interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del Territorio";
- b) mentre per quanto attiene alla quota percentuale da destinare a "*spese tecniche accessorie sostenute per la redazione, gestione complessiva nonché l'attuazione dei progetti presentati, ...*" stabilisce che tale percentuale debba gravare "*... fino ad un massimo del 25% con l'avvertenza che quanto risparmiato fosse destinato ad interventi*";

**Richiamato l'Accordo di Programma** tra l'AATO/4 e le Comunità Montane definitivamente **sottoscritto in data 3/11/2008** nello schema approvato con Delibera n. 3 dalla Conferenza di AATO/4 del 28/01/2008;

**Dato atto** che il *Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche - Co.Vi.R.I.*, a seguito argomentazioni inviate dalla scrivente, con lettera prot. in ricezione n. 1620 del 27/07/2009, ha emesso parere di conformità in ordine alle modalità di applicazione in questo ATO/4 del canone addizionale in questione;

**Richiamata** la D.G.R. 08/03/2010 n. 1-13451 e allegate linee guida avente ad oggetto "*Approvazione delle Linee guida per l'elaborazione del <<Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione*

montana>> da parte delle Comunità Montane (L.r. 16/1999 art. 37, L.r. 13/1997 art. 8)", segnatamente nella parte che innova la procedura in ordine alle modalità di **rendicontazione, da parte delle Comunità Montane**, dispone che l'approvazione in linea tecnica debba avvenire anche da parte del Settore regionale Economia Montana, ratifica la fattispecie di opere equivalenti alla tipologia E) dell'Accordo di Programma vigente in ATO/4 e riduce la quota percentuale di spese generali legate al Progetto **portandola al 10%**;

**Richiamate** le Comunità Montane Cuneesi istituite in forza della L.r. 16/1999 come modificata dalla L.r. 19/08, dalla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3/11/2008, dai D.P.G.R. 28/08/2009, mediante i seguenti dati identificativi:

- *Comunità Montana Alto Tanaro, Cebano, Monregalese* - Sede in Loc.tà San Bernardino – Via Case Rosse, 1 – 12073 CEVA – C.F. e P.IVA: 03303330041;
- *Comunità Montana Alta Langa* – Sede in P.zza Oberto I n. 1 – 12060 BOSSOLASCO – C.F.: 81001410042 e P.IVA: 00841740046;
- *Comunità Montana delle Alpi del Mare* – Sede in Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 ROBILANTE – C.F. e P.IVA: 03303600047;
- *Comunità Montana della Valle Stura di Demonte* – Sede in Via Divisione Cuneense, 5 – 12014 DEMONTE – C.F.: 80007070040 e P.IVA: 02122380047;
- *Comunità Montana Valli Grana e Maira* – Sede in Via Torretta n. 9 – 12029 SAN DAMIANO MACRA – C.F. e P.IVA: 03303610046;
- *Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita* – Sede in Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA – C.F. e P.IVA: 03302770049;

**Ritenuto, coerentemente e compatibilmente con le premesse**, che individuano tra l'altro in capo alle Comunità Montane il Beneficiario finale esclusivo dei fondi di cui si tratta, che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio; le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento – verranno poste in essere compatibilmente con: a) le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo e in coerenza con le competenze trasferite dalla specifica Legge regionale (ex Art. 1-quinquies del D.L. 2/2010 conv.to in L. 42/2010), b) le competenze del Settore e dell'Autorità scrivente;

**Dato atto che** i fondi di cui si tratta sono **vincolati a singoli interventi contenuti nei Programmi approvati**, ripartiti in ragione di una percentuale per spese generali legate al Progetto e per la restante parte a lavori afferenti ai Programmi approvati dall'AATO/4, **entrambe quote da rendicontarsi ad opera e sotto l'esclusiva responsabilità della Comunità Montana;**

**Dato atto** che, per quanto di competenza di questa Autorità, la **liquidazione avverrà secondo le modalità e i tempi iscritti in atti e norme richiamati**, vale a dire, **in linea generale e sulla base alle norme regionali, 70% di acconto e saldo alla presentazione delle rendicontazioni** riferibili ai lavori iscritti in **Programma di intervento approvato**; la stessa sequenza in **presenza di Programmi di intervento integrativi**; in dettaglio e operativamente le prossime erogazioni dei fondi in questione seguiranno le fasi prescritte nei richiamati atti e norme vigenti, come da dettaglio seguente:

- 1) nei casi in cui il **Programma d'intervento - approvato** - presenti un fabbisogno di risorse eccedente il disponibile, si provvederà in primo luogo con successivo provvedimento ad assegnare alle singole Comunità Montane un'ulteriore anticipazione – fino alla concorrenza del 70% di norma - dei fondi che col presente atto si impegnano, per saturare il totale del fabbisogno; il saldo ad avvenuto deposito delle rendicontazioni per spese generali e per interventi iscritti in Programma d'intervento vigente; coerentemente con le norme e atti vigenti richiamati in premesse e segnatamente con la Delibera di Conferenza n. 3 del 28/01/2008;
- 2) a seguito eventuale sottoposizione e approvazione **da parte dell'Autorità di Piani integrativi**, verrà erogata la parte restante delle somme accertate al **31 marzo 2011**, seguendo le identiche modalità di legge, vale a dire il 70% di acconto e il saldo alla presentazione delle rendicontazioni sulle spese sostenute;

**Rilevato** che il presente provvedimento afferisce al Centro di Costo 070755 – Servizio Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese;

**Vista** la D.G.P. n. 50 del 15/03/2011 di approvazione del P.E.G. 2011;

**Visto** il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese e il Regolamento di Contabilità della stessa;

**Visto** lo Statuto Provinciale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;



**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Vista** la Convenzione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali (Provincia, Comuni e Comunità Montane) partecipanti obbligatoriamente all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese*;

**Atteso** che la documentazione richiamata risulta allegata agli atti cartacei e/o su siti informatici dell'Ente;

**Tutto** quanto sopra premesso e richiamato, per la parte residuale di competenza,

### DETERMINA

1) di impegnare a titolo di canone riscosso per l'anno 2010 la somma complessiva di € **5.569.132,71**, per le motivazioni indicate in premessa, al capitolo 760003 "Trasferimenti a Comunità Montane per Servizio Idrico Integrato", Int. 1070705, come segue:

a. € **2.111.654,42** dei R.P. 2010 (Imp. 4354/1) conservato a residuo ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

b. € **3.457.478,29** del Bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle 6 Comunità Montane dell'ATO/4 *Cuneese*, quali "Fondi ex c.4 art. 8 L.r. 13/97 nella disponibilità esclusiva delle Comunità Montane" stesse, così come ripartito nel seguente prospetto:

COMUNITA' MONTANE	Sede	C.F./P.IVA	TOTALE accertato al 31/03/2011	IMPEGNI
<b>CM Alta Langa</b>	P.zza Oberto n. 1 – 12060 BOSSOLASCO	C.F.: 81001410042 P.IVA: 00841740046	<b>798.242,35</b>	Imp. N. _____
<b>CM Alto Tanaro Cebano Monregalese</b>	Loc. San Bernardino- Via Case Rosse, 1 – 12073 CEVA	C.F./P.IVA: 03303330041	<b>1.299.464,30</b>	Imp. N. _____
<b>CM Alpi del Mare</b>	P.zza Regina Margherita, 27 – 12017 ROBILANTE	C.F. /P.IVA: 03303600047	<b>798.242,35</b>	Imp. N. _____
<b>CM V.Grana e Maira</b>	Via Torretta, 9 – 12029 S.DAMIANO MACRA	C.F./P.IVA: 03303610046	<b>881.779,36</b>	Imp. N. _____
<b>CM V.Po-Bronda-Infernotto e Varaita</b>	Via S. Croce, 4 – 12034 PAESANA	C.F./P.IVA: 03302770049	<b>853.933,68</b>	Imp. N. _____
<b>CM V.Stura di Demonte</b>	Via Divisione Cuneese, 5 – 12014 DEMONTE	C.F.: 80007070040 P.IVA: 02122380047	<b>937.470,67</b>	Imp. N. _____
<b>TOTALE</b>			<b>5.569.132,71</b>	

Il Direttore dell'Autorità di ATO/4 - Dirigente del Settore Provincia ATO Risorse Idriche  
Dott. Ing. Paolo Galfré

.....

